



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 502 DEL 18/07/2016

### Settore LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MINERALE (SALGEMMA) PER TRATTAMENTI INVERNALI ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018.**

**INDIZIONE GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA-STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**DETERMINA A CONTRARRE.  
CIG. 6758256148**

### IL DIRIGENTE

- l'art.33 del D.Lgs.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, ed in particolare il comma 3 bis che prevede l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture consorziandosi o ricorrendo ad un soggetto aggregatore od alle province;
- l'art.1 comma 88 della L. n.56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- l'art.4 del D.P.C.M. Del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art.19, lett.1), del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

Vista la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n.16 del 14/05/2013 relativa all'approvazione della Stazione Unica Appaltante;

Considerato che durante il periodo di efficacia della Convenzione i Comuni che volessero aderirvi stipuleranno con la ditta aggiudicataria il proprio Contratto di fornitura, dandone comunicazione preventiva per conoscenza anche alla Provincia di Vicenza,

Premesso che, a fronte del compito di provvedere alla sicurezza delle strade di propria competenza e in particolare per effettuare i trattamenti invernali antighiaccio lungo le stesse, si rende necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma);

Dato atto che, in qualità di soggetto aggregatore (ovvero di centrale di committenza iscritta nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n. 89/2014), si intende procedere, ai sensi dell'art. 37 e 38 del D. lg. 50/2016, all'indizione di una gara sopra soglia mediante procedura aperta per la fornitura in Convenzione di 10.000 tonnellate di cloruro di sodio minerale (salgemma), per un importo a base di gara di € 808.000,00 (IVA esclusa), per le stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018;

Stabilito che un quantitativo complessivo di 8.000 ton. verrà acquistato per conto proprio dalla Società Vi.Abilità Spa e la rimanente quota sarà usufruibile dai Comuni del territorio provinciale che hanno già aderito o che aderiranno, eventualmente e successivamente, alla Convenzione in premessa citata;

Ritenuto:

- di approvare il Capitolato speciale descrittivo prestazionale sopra nominato;

- di stabilire i seguenti criteri fondamentali da porre a base della procedura ad evidenza pubblica ai fini della stipula del contratto di cui trattasi:

- che il contratto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. B, del decreto legislativo 50/2016;
- che il contratto viene stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. Eeeee, del ripetuto D. Lgs.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente Regolamento provinciale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 01/04/2016 che approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2015 (art. 228 D.Lgs. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. 118/2011);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 29/07/2015 avente ad

oggetto “Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017: variazioni, assestamento al bilancio, salvaguardia degli equilibri e riconoscimento di un debito fuori bilancio per l'anno 2015”, nella quale la Responsabile del servizio Economico-Finanziario dell'Ente ha espresso il seguente parere: “parere favorevole per quanto attiene gli equilibri di bilancio dell'annualità 2015, parere non favorevole per la coerenza della relativa programmazione con il patto di stabilità (...)”

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## DETERMINA

1) di approvare, secondo il testo allegato al presente provvedimento, il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale relativo alla fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per il trattamento antigelo delle strade provinciali per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta pari ad € 808.000,00, oltre all'IVA e spese di pubblicità, e quindi per un importo arrotondato di € 1.000.000,00;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Avvocatura – Ufficio Appalti e Contratti, per gli adempimenti conseguenti di competenza, ai fini dell'avvio della fase di appalto della gara in oggetto, in conformità agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, con la stesura e pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura, dando atto che le spese connesse a tali procedure ammontano presumibilmente ad € 10.375,00;

3) di dare atto che le spese di pubblicità sui giornali verranno rimborsate alla Provincia da parte del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge 17.12.2012 n. 221;

4) di dare atto che la spesa di € 10.375,00, di cui € 10.000 per spese di pubblicità al bando ed € 375 per contributo all'ANAC (Delibera dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015) trova copertura alla Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, programma 05, Viabilità, articolo 0857, del bilancio **imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;**

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

<b>Anno di imputazione dell'impegno</b>	<b>Anno di pagamento delle somme</b>
1° - 2016 - € 10.375,00	1° - 2016 - € 10.375,00
2° - 2017 - €	2° - 2017 - €
3° - 2018 - €	3° - 2018 - €
4° - 2019 - €	4° - 2019 - €
<b>Totale</b> € 10.375,00	<b>Totale</b> € 10.375,00

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012.

Vicenza, 18/07/2016

**Sottoscritta dal Dirigente  
(TURETTA ANDREA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Turetta*



**(MACCHIA ANGELO)**  
**con firma digitale**



<p>REGIONE DEL VENETO</p> 	<p>VI.ABILITA' S.p.A.</p> 	<p>PROVINCIA DI VICENZA</p> 
<p><b>Fornitura cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della Provincia di Vicenza. Stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018</b></p>		
<p>oggetto</p>	<p><b>CONVENZIONE E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE</b></p>	
<p>Il Direttore dell'Area Tecnica Dott. Ing. Sandro Morandotti</p>	<p>Amministratore Unico di Vi.abilità S.p.A. Dott.ssa Cinzia Giaretta</p>	<p>Il Dirigente del Settore Tecnico Operativo Dott. Ing. Fabio Zeni</p>
<p>progettazione  Dott. Ing. Fabio Zeni         collaborazione</p>	<p>responsabile del Servizio (D.Lgs. 81/08)</p>	<p>elaborato</p> <p><b>UNICO</b></p> <p>data Giugno 2016</p> <p>aggiornamento/i data e numero</p> <p>scala/e</p> <p>commessa/e</p> <p>codice elaborato</p>
<p>eseguito</p>	<p>controllato</p>	
<p>Vi. abilità S.p.A. Via L.L. Zamenhof, 829 36100 – Vicenza - Italy</p>	<p>Tel. +39 0444 385711 Fax +39 0444 385799 E – mail <a href="mailto:info@vi-abilita.it">info@vi-abilita.it</a> Web site <a href="http://www.vi-abilita.it">www.vi-abilita.it</a></p>	<p>Capitale sociale: 5.050.000,00 euro Partita IVA: 02928200241 Registro Imprese di Vicenza: 02928200241 R:E:A: di Vicenza: n. 285329</p>
<p>QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI VI.ABILITA' S.p.A. (Legge 22.04.1941, n. 633 – art. 2575 E SEGG. C.C.)</p>		

# CONVENZIONE E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MINERALE (SALGEMMA)

## **ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura, franco magazzini e depositi ubicati sul territorio della Provincia di Vicenza, della tipologia di fondenti invernali di seguito indicati:

▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso;

▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000 – 1500 Kg

da erogarsi nei confronti della società Vi.Abilità SpA e dei Comuni del territorio provinciale, per i quali la Provincia di Vicenza agisce in qualità di Soggetto Aggregatore, e che potranno aderire alla presente convenzione nel periodo di validità della stessa.

2. Il quantitativo complessivo oggetto di Convenzione è pari a **10.000 ton** come indicato all'art. 5 del presente Capitolato, per un **importo a base di gara pari ad € 808.000,00 IVA esclusa**. In particolare, Vi.Abilità SpA per le stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018 prevede l'acquisto di prodotti, per conto proprio, per un quantitativo complessivo pari a 8.000 ton. La rimanente quota, stimata in 2.000 ton, sarà usufruibile da ulteriori Comuni del territorio provinciale che aderiranno, eventualmente e successivamente, alla convenzione in oggetto.

3. La durata della presente Convenzione è fissata in 24 mesi a partire dalla sua stipula. La convenzione si intende esaurita nel caso di:

a) esaurimento del quantitativo massimo della convenzione;

b) decorso dei 24 mesi di efficacia della convenzione.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia ancora esaurito il quantitativo massimo della Convenzione, l'Amministrazione potrà prorogare di ulteriori 6 mesi il rapporto contrattuale oltre la scadenza naturale della convenzione fino all'esaurimento di tale quantitativo massimo, alle condizioni tutte di cui alla presente convenzione ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Nell'ipotesi in cui sia raggiunto il quantitativo massimo prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione, la Provincia quale Soggetto Aggregatore potrà chiedere all'aggiudicatario un'estensione della fornitura fino al 20% dell'importo di contratto, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione ed allo stesso prezzo offerto in sede di gara.

4. Durante il periodo di efficacia della Convenzione, i Comuni che volessero aderirvi stipuleranno con la ditta aggiudicataria il proprio Contratto di Fornitura, dandone comunicazione preventiva per conoscenza anche alla Provincia di Vicenza.

5. Per Vi.Abilità SpA il contratto avrà durata di 24 mesi. Le altre Amministrazioni, eventualmente aderenti, potranno stipulare contratti della durata di 6, 12 o 24 mesi.

6. I prodotti da fornire dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

7. L'Aggiudicatario dovrà assicurare la regolare consegna dei prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura presso i depositi e/o magazzini siti nel territorio della Provincia di Vicenza e dei Comuni aderenti raggiungibili tramite trasporto su gomma e che verranno di volta in volta indicati.

## **Art. 2- MODALITA' E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Ciascuna Amministrazione aderente, per usufruire della fornitura, stipulerà il proprio Contratto di fornitura, a seguito del quale sorgerà il vincolo contrattuale tra essa e la ditta aggiudicataria. In esso l'Amministrazione richiedente dovrà indicare almeno:

a) la durata del singolo contratto di fornitura (6, 12 o 24 mesi);

b) l'importo ed il quantitativo della fornitura per l'intera durata del contratto.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad accettare Contratti di fornitura per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e fino al raggiungimento del quantitativo massimo della Convenzione.

2. La ditta aggiudicataria dovrà praticare i medesimi prezzi e condizioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione, inclusa l'eventuale estensione, e per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura.

3. Nel corso della validità del singolo Contratto di fornitura, l'Amministrazione contraente potrà inviare più Ordinatori di approvvigionamento, sino ad esaurimento dell'importo o scadenza del termine indicati nel Contratto. Nell'ordinativo di approvvigionamento l'Amministrazione indicherà la quantità richiesta, il luogo di consegna, il nome di un referente.

#### **Art. 3- RAPPORTI TRA SOGGETTO AGGREGATORE, COMUNI ADERENTI E DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Ogni singola Amministrazione, con la stipula del proprio singolo Contratto di fornitura, è responsabile della verifica della correttezza della fornitura ricevuta e della puntualità nel pagamento delle fatture.

2. Le singole Amministrazioni contraenti potranno segnalare direttamente alla ditta aggiudicataria, e per conoscenza al Soggetto Aggregatore, le disfunzioni di qualunque genere nello svolgimento del servizio.

#### **ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera eeeee) del Codice Contratti, determinato mediante offerta a prezzi unitari, offerta che sarà formulata secondo lo schema di cui **all'Allegato 1**.

**Ai fini dell'aggiudicazione si precisa che il minor prezzo sarà quello determinato in colonna C del modulo di offerta ed ottenuto facendo il prodotto della colonna A (quantità prevista per la fornitura) per la colonna B (prezzo unitario offerto per il tipo di materiale, comprensivo di fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini e depositi che saranno indicati da ogni singola Amministrazione Contraente e dislocati nell'ambito territoriale della Provincia di Vicenza).**

Il corrispettivo verrà liquidato a misura sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario entro 30gg dalla data di ricevimento della fattura sulla quale dovrà essere indicato il nr. di c/c e le coordinate secondo lo standard IBAN, il numero di ordine della fornitura, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), salva la verifica e accettazione di quanto eseguito.

#### **ART. 5 – QUANTITA' DELLA FORNITURA**

La quantità presunta complessiva della fornitura in funzione dei dati statistici di consumo annuo e delle giacenze disponibili ammonta a **10.000 tonnellate** così ripartite:

##### **STAGIONE INVERNALE 2016-2017**

- |  |            |
|--|------------|
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso:                      | ton. 2.300 |
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000÷1500 Kg: | ton. 2.700 |

##### **STAGIONE INVERNALE 2017-2018**

- |  |            |
|--|------------|
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso:                      | ton. 2.300 |
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000÷1500 Kg: | ton. 2.700 |

=====  
**SOMMANO ton 10.000**

Le suddette quantità e tipologie di prodotto (materiale sfuso o in sacconi) devono intendersi come indicative e non vincolanti e potranno variare in più o in meno, secondo le necessità del Committente, fermo restando l'importo complessivo stabilito dal contratto.

**In particolare, Vi.Abilità SpA prevede l'acquisto di prodotti, per conto proprio, per un quantitativo pari a ton 8.000, di cui ton 4.000 per la stagione invernale 2016-2017 e ton 4.000 per la stagione invernale 2017-2018.**

**La rimanente quota di ton 2.000 sarà usufruibile da ulteriori Comuni del territorio provinciale che aderiranno, eventualmente e successivamente, alla convenzione in oggetto.**

## ART. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche del cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) da fornire a granulometria controllata, dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

a) Caratteristiche fisiche:

CARATTERISTICA	VALORI DI RIFERIMENTO	TOLLERANZE
Aspetto	Cristalli bianchi	
Peso Specifico Apparente	1,2 g/cm <sup>3</sup>	± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Analisi granulometrica	0 – 10 mm fuso omogeneo	granulometria > 10 mm < 2%
Umidità	< 1%	

b) Caratteristiche chimiche:

CARATTERISTICA	VALORI DI RIFERIMENTO	TOLLERANZE
Cloruro di Sodio	> 98%	
Parti insolubili in acqua	< 1%	0,5%
Solfati	< 1,2%	± 0,2%
Antiammassante	< 200 p.p.m.	

Le caratteristiche fisiche del prodotto sfuso ed in sacchi devono essere tali da garantire l'assenza di processi di agglomerazione per un periodo di 1 anno.

### **Caratteristiche dell'imballaggio:**

Per la frazione di fornitura di fondenti invernali che dovrà avvenire in sacconi (big bags) si precisa quanto segue:

- la fornitura del materiale in sacconi dovrà avvenire in modo tale da consentirne lo scarico tramite carrello elevatore (muletto);
- i sacconi dovranno essere dotati di valvola di scarico sul fondo.

## ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in considerazione della specificità dell'uso del prodotto, il cui impiego ed utilizzo è fortemente condizionato dall'andamento climatico della stagionale invernale e quindi non prevedibile, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016, non sono considerate varianti le modifiche contenute entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché tali modifiche siano non sostanziali ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei Contratti.

## ART. 8 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sarà cura della ditta fornitrice:

- La consegna della fornitura nei centri manutenzione o depositi indicati all'interno del territorio della Provincia di Vicenza e dei Comuni aderenti e raggiungibili da trasporto su gomma;
- Consegnare la scheda di sicurezza del prodotto fornito;
- Garantire prodotti conformi alle caratteristiche chimico – fisiche di cui all'art. 6;
- Garantire la sostituzione a proprie cure e spese della fornitura non rispondente alle caratteristiche chimico – fisiche di cui all'art. 6;
- Obbligo di preavviso di 48 ore sulla consegna della fornitura, da comunicare al personale delle Amministrazioni contraenti che sarà indicato successivamente alla stipula del contratto;
- Su richiesta del fornitore l'Amministrazione contraente indicherà per i magazzini o depositi di destinazione il lato di scarico;
- Obbligo di trasmettere via mail all'Amministrazione contraente, di copia del Documento di Trasporto con la tipologia e quantità del materiale consegnato.

## ART. 9 – CONTROLLI DI QUALITA' E QUANTITA' SUI MATERIALI FORNITI

La conformità del materiale oggetto di fornitura alle specifiche richieste dall'art. 6 del presente Capitolato, verrà accertata mediante prove di laboratorio.

Al riguardo si precisa che:

- con riferimento al singolo ordinativo di fornitura all'atto della consegna, il materiale potrà essere sottoposto a controlli di laboratorio con oneri a carico del Committente o a verifica della pesatura del carico con relativi oneri a carico del fornitore;
- qualora dovesse risultare una differenza tra tonnellate ordinate e tonnellate effettivamente consegnate che ecceda il 20%, si applicherà la penale di cui all'art. 11 sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale;
- qualora a seguito delle verifiche di laboratorio eseguite dal Committente per accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle specifiche chimico – fisiche richieste all'art. 6 del presente Capitolato, il prodotto dovesse risultare non conforme, il materiale verrà dichiarato non idoneo e il fornitore dovrà provvedere entro 3 giorni a sua cura e spese a ritirare il materiale dai vari centri di deposito e a sostituirlo entro 3 giorni con materiale conforme alle specifiche richieste; il materiale non conforme nel frattempo impiegato non verrà pagato e le spese di laboratorio sostenute dal Committente verranno addebitate al fornitore portandole in detrazione all'atto del primo pagamento dovuto, senza necessità di ulteriore messa in mora. E' facoltà del fornitore richiedere la ripetizione delle verifiche di laboratorio a proprie spese, sempre comunque presso il laboratorio indicato dal Committente.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI CONSEGNA**

1. Il prodotto richiesto dovrà essere consegnato con automezzi idonei e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia.
2. Le consegne dovranno rispettare rigorosamente le leggi che regolamentano la circolazione dei prodotti oggetto della presente convenzione.
3. La fornitura dovrà avvenire in quantitativi pari a circa medie ton 25 - 30 per ogni carico. Detti quantitativi saranno di volta in volta richiesti per iscritto a mezzo fax.
4. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data d'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
5. Il Fornitore dovrà avvertire con un anticipo di almeno 48 ore l'addetto al magazzino e/o deposito di consegna e che sarà indicato di volta in volta dall'Amministrazione contraente.
6. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti, la fornitura potrà essere rifiutata.
7. I Documenti di Trasporto non dovranno riportare alcun tipo di correzione, pena la mancata accettazione del carico e dovrà essere indicata la descrizione del prodotto, la quantità espressa in n° sacchi o ton. / Kg di prodotto e come riferimento il numero di ordine scritto.

#### **ART. 11 – PENALI ED INADEMPIENZE**

1. In caso di inosservanza dei termini di consegna il fornitore aggiudicatario corrisponderà all'Amministrazione contraente interessata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del singolo Contratto di fornitura per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. La reiterata inosservanza di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12.
3. La penale sarà applicata previa contestazione scritta alla ditta a mezzo di comunicazione via PEC. Entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione il fornitore potrà far pervenire per iscritto le proprie giustificazioni: in assenza di ciò od ove le giustificazioni fossero ritenute non idonee, l'Amministrazione contraente provvederà a comunicare per iscritto l'applicazione della penale.
4. L'applicazione della penale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) Trattenendo il relativo importo dalla prossima fattura in pagamento;
  - b) Mediante escussione della cauzione definitiva, prestata dal fornitore aggiudicatario, per importo pari a quello della penale. A tal fine l'Amministrazione contraente dovrà presentare apposita richiesta al Soggetto Aggregatore, allegando copia di tutta la documentazione relativa alla contestazione;
  - c) Mediante pagamento diretto da parte del fornitore aggiudicatario, effettuando il versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Amministrazione contraente.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO**

1. La Provincia di Vicenza, quale Soggetto Aggregatore, ha facoltà di disporre la risoluzione anticipata della Convenzione, previa contestazione scritta a mezzo di comunicazione via PEC con la medesima procedura indicata all'art. 11, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di reiterata inosservanza dei termini di consegna dei prodotti.

2. La risoluzione di diritto della Convenzione comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni, e legittimerà la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di risoluzione della Convenzione.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) e c), ciascuna Amministrazione contraente potrà, in relazione al proprio singolo Contratto di Fornitura, disporre la risoluzione anticipata.

### **Art. 13 - RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (ART. 3 L. 136/2010)**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Soggetto Aggregatore, alle Amministrazioni Contraenti e alla Prefettura di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

A tal fine è obbligato a comunicare le coordinate bancarie ed il/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul/i predetto/i conto/i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Le Amministrazioni contraenti verificheranno in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

### **ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI**

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed ai commi 9, 10 e 11.

### **ART. 15 – DANNI MATERIALI E PATRIMONIALI**

L'Appaltatore si impegna a tenere manlevata ed indenne la Società per eventuali danni materiali e patrimoniali che la stessa dovesse subire in relazione alla non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali per dolo o colpa dell'Appaltatore medesimo e/o dei suoi collaboratori / dipendenti.

### **ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### **ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Capitolato saranno di competenza esclusiva del Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 18 – NORME PROCEDURALI**

Con la presentazione dell'offerta la Ditta offerente si impegna ad osservare tutte, nessuna esclusa, le clausole del presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione/Capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 19 – ONERI PER LA SICUREZZA E MISURE DI COORDINAMENTO**

In conformità al D.Lgs 81/2008 in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di fornitura di cui alla presente Convenzione/Capitolato, sono quelli relativi all'interferenza nella fase di carico / scarico del prodotto all'interno dei magazzini e/o depositi indicati da Vi.abilità S.p.A e dei Comuni aderenti, con le attività in essere nei depositi stessi. A tal fine si richiama **l'Allegato 2** al presente Capitolato "MISURE DI COORDINAMENTO UTILI AD EVITARE RISCHI DURANTE LE CONSEGNE NEI CENTRI DI MANUTENZIONE", facente parte integrante e sostanziale del presente appalto.

Specificato che l'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, i costi per la sicurezza da interferenza vengono quantificati pari a € 0,00 (euro zero).

#### **ART. 20 – ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale i seguenti Allegati:

**Allegato 1:** Modulo di Offerta

**Allegato 2:** Misure di coordinamento utili ad evitare rischi durante le consegne nei centri di manutenzione

*IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Fabio Zeni*

## ALLEGATO 1: MODULO DI OFFERTA

Offerta economica per la fornitura franco depositi e/o magazzini siti nel territorio della Provincia di Vicenza che saranno di volta in volta indicati da ogni singola Amministrazione Contraente, dei seguenti quantitativi di salgemma per le stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018:

- Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso: quantità prevista 4.600 ton;
- Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000÷1500 Kg: quantità prevista 5.400 ton;

Si precisa che la fornitura dovrà avvenire in quantitativi di circa 25/30 ton per ogni carico.

Importo a base d'asta: € 808.000,00.

Aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera eeeee) del Codice Contratti, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

**Ai fini dell'aggiudicazione il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario di una singola tonnellata di salgemma sfuso ed in sacconi e l'importo complessivo della fornitura, dato dal prodotto della colonna A per la colonna B, che dovrà risultare inferiore all'importo di € 808.000,00 previsto a base d'asta.**

**SI PRECISA CHE TUTTI I CAMPI DELL'OFFERTA DEVONO ESSERE COMPILATI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.**

### OFFERTA ECONOMICA STAGIONI INVERNALI 2016-2017 e 2017-2018

	A	B	C = A x B
Tipologia di materiale	Quantità prevista in tonnellate	Prezzo Unitario Offerto €/ton (euro/tonnellata)	<b>TOTALE € (euro)</b>
Salgemma sfuso	4.600		
Salgemma in sacconi da 1000÷1500 Kg	5.400		
<b>TOTALE OFFERTA</b>			

LA DITTA DICHIARA INOLTRE CHE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA, I COSTI SPECIFICI (O AZIENDALI) SOSTENUTI PER LA SICUREZZA E AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA AMMONTANO A: € \_\_\_\_\_ (in cifre)

DATA: \_\_\_\_\_

LA DITTA  
(timbro e firma)

---

Allegato 1 alla Convenzione/Capitolato speciale descrittivo prestazionale per la fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma)

## **ALLEGATO 2: MISURE DI COORDINAMENTO UTILI AD EVITARE RISCHI DURANTE LE CONSEGNE NEI CENTRI DI MANUTENZIONE**

Informazione per:

- il conducente dell'automezzo della ditta fornitrice di seguito denominato: CONDUCENTE
- ditta fornitrice.

Informazione come da art. 26 D.Lgs 81/08 di eventuali rischi per interferenza presenti nell'area di lavoro interessate alle operazioni di carico e scarico della fornitura di cui al presente capitolato e inoltre sulle misure di coordinamento utili ad evitare tali rischi:

- Il FORNITORE deve comunicare l'arrivo della fornitura all'addetto al servizio invernale della tratta ove è ubicato il deposito di consegna, il quale deve essere preavvertito dell'arrivo con anticipo di almeno 48 ore;
- Il veicolo deve essere parcheggiato nella zona di carico e scarico indicatagli al momento dell'arrivo dall'addetto alla ricezione della fornitura;
- viene applicato il freno a mano e spento il motore;
- il conducente blocca quindi le ruote con un cuneo se trattasi di autocarro pesante;
- Da questo momento, il veicolo non deve essere spostato per nessun motivo;
- Il conducente che debba attendere il termine delle operazioni di scarico/carico deve rimanere a disposizione nelle immediate vicinanze del mezzo in un luogo sicuro assegnato e non si può recare in altre zone se non espressamente autorizzato dal responsabile ricevimento merci;
- una volta che la merce è stata scaricata/caricata, il responsabile del ricevimento merci informerà il conducente; solamente a questo punto il veicolo può essere rimosso dalla zona di carico;
- Nel caso il trasportatore avesse la necessità di movimentare il carico trasportato restando all'interno dell'automezzo, tale operazione non potrà mai essere contestuale alle operazioni di scarico effettuate dal personale di magazzino, quindi le due operazioni dovranno tassativamente essere consequenziali ma non interferenti;

Segue la scheda Analisi dei Rischi per interferenza e misure di prevenzione:

RISCHI	DESCRIZIONE	MISURE PREVENTIVE
Caduta scivolamento Fonte: Pavimentazione esterna	Lo scivolamento e/o caduta è dovuto alla presenza di pavimentazione sdruciolevole o bagnata trattandosi di depositi esterni nel periodo invernale.	La pavimentazione presente risulta piana. Tuttavia le avverse condizioni atmosferiche (presenza di acqua o ghiaccio) possono determinare situazioni di pericolo. In questi casi il conducente dovrà prestare la giusta prudenza e sarà necessario trattare la superficie preventivamente anche con l'uso di cloruri.
Investimento Fonte: da mezzi operativi in movimento o dai mezzi di carico /scarico (muletto) della merce.	Le zone di passaggio dei mezzi operativi possono rappresentare fonte di pericolo investimento.	Al momento della consegna della fornitura, il conducente dovrà farsi indicare dall'addetto alla ricezione della merce le aree di transito dei mezzi operativi e dovrà essere comunque autorizzato preventivamente prima di allontanarsi dal mezzo. Durante lo scarico / carico della merce il conducente non dovrà sostare o transitare nell'area di movimentazione del carico.
Caduta materiale dall'alto Fonte: carrello elevatore	Lo scarico del prodotto fornito in big bags avviene normalmente mediante carrello elevatore. Durante tale fase può verificarsi la caduta di materiale dall'alto.	Il conducente non dovrà in nessun caso sostare o transitare nell'area di carico / scarico merce.
Seppellimento / Schiacciamento. Fonte: merce fornita	Lo scarico del materiale fornito sfuso dal pianale del mezzo di trasporto può rappresentare fonte di rischio.	Il conducente non dovrà in nessun caso sostare o transitare sul lato di scarico merce dal pianale del mezzo di trasporto.